

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00566

Del: 30/01/2025

Esecutivo Da: 30/01/2025

Proponente: Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo

OGGETTO:

PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E RICHIEDENTI E/O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA. Stipula convenzione attuativa Ucraina (1/02/2025 - 31/12/2025). Stipula convenzione, assunzione accertamenti e impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00001 del giorno 13/01/2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00018 del giorno 21/01/2025 con cui è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2024/00111 del giorno 26/03/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026”;
- il decreto del Sindaco n. DEC/2024/00041 del giorno 8/11/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato disposto l’avvio di un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un massimo di due soggetti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, “CAS”), in attuazione degli accordi *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;

PRECISATO CHE la procedura in questione si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione degli enti del terzo settore tramite procedura conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- b) definizione del progetto di accoglienza con i soggetti di cui alla lett. a) nell’ambito delle sessioni di co-progettazione;
- c) stipula della convenzione (di seguito, anche: “convenzione quadro”) con cui gli enti individuati e

l'amministrazione precedente regolamentano i reciproci rapporti per la durata del partenariato, pari a 48 mesi;

d) stipula delle convenzioni attuative per periodi predeterminati e paralleli alla durata degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990;

DATO ATTO CHE:

- con la medesima determinazione dirigenziale DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato approvato lo schema di avviso pubblico “di procedura co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall’Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea” e i relativi allegati;
- con determinazione dirigenziale DD/2024/01260 del giorno 22/02/2024 sono stati individuati quali partner i seguenti enti del terzo settore:
 - Fondazione Solidarietà Caritas ETS, avente sede legale in Firenze, via dei Pucci 2, CAP: 50129, CF: 94043850489 e P.IVA: 06857110487;
 - Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS, avente sede legale in Firenze, via O. da Pordenone 32, CAP: 50127, CF E P.IVA: 04991520489;
- con determinazione dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024, l’Amministrazione, previa approvazione del progetto di prima accoglienza e schede integrative con le specifiche tecniche, ha dato mandato di stipulare la convenzione quadro con entrambi gli enti del terzo settore selezionati nonché di stipulare, rispettivamente, la convenzione attuativa relativa alla gestione dei CAS Ucraina con “Fondazione Solidarietà Caritas ETS” e “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” e la convenzione attuativa relativa alla gestione dei CAS MSNA con “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS”;
- in data 22/03/2024 (prot. 101564 del 22/03/2024) è stata stipulata la convenzione quadro relativa alla procedura co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall’ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea;
- in data 25/03/2024 (prot. 104558 del 26/03/2024) è stata stipulata la prima convenzione attuativa relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di persone provenienti dall’Ucraina richiedenti o titolari di protezione internazionale (gestione CAS Ucraina) con “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” e “Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS”;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 13 dell’avviso pubblico, l’Amministrazione stipula convenzioni attuative del progetto per periodi predeterminati e nei limiti di vigenza degli accordi di collaborazione ex articolo 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- l’art. 20 comma 1 del D.L. 202/2024 (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”) ha disposto che “le disposizioni di cui [...] all’art. 5 comma 1 [...] del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 [...] recante ‘misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso’ continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025”;
- la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità all’accordo ex art. 15 L. 241/1990 relativo alla gestione dei CAS Ucraina, disponendone la proroga fino al giorno 31/12/2025, con atto da ultimo sottoscritto in data 27/01/2025, allegato alla presente;
- è stata acquisita la disponibilità degli enti del terzo settore “Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS” e “Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS” alla gestione del CAS Ucraina per il periodo decorrente dal 1/02/2025 al 31/12/2025, subordinata all’assunzione di relativi accertamenti e impegni di spesa;

RITENUTO, pertanto, **NECESSARIO** confermare la scheda sintetica di progetto e disporre di firmare la

convenzione attuativa relativa alla gestione dei CAS Ucraina con gli enti del terzo settore “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” e “Fondazione Solidarietà Caritas ETS” per il periodo decorrente dal 1/02/2025 al 31/12/2025, conformemente allo schema previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024;

PRECISATO CHE risultano acquisiti agli atti precedenti controlli dall’esito positivo a favore de “Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS” e “Fondazione Caritas ETS”, fermo restano che l’amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione con gli enti anche in pendenza dell’esito dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti all’articolo 7 dell’avviso pubblico;

DATO ATTO CHE:

- gli accordi tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativi alla realizzazione dei CAS non prevedono un corrispettivo né consentono la remunerazione dei fattori produttivi, bensì dispongono un rimborso delle spese, documentate e rendicontate relative alla gestione dei CAS;
- in particolare, è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel limite massimo di
 - centri di accoglienza straordinaria per titolari di protezione temporanea con presenze fino a 50 ospiti: € 29,30 *pro capite pro die* e € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money; nonché € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso e € 5,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta di una tessera telefonica;
 - centri di accoglienza straordinaria per titolari di protezione temporanea con presenze superiori a 50 ospiti e fino a 100 ospiti, € 28,99 *pro capite pro die* e € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money; nonché € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso e € 5,00, per la consegna a ogni nuova persona accolta di una tessera telefonica;

RILEVATO, DUNQUE, CHE:

- l’importo massimo del rimborso per la gestione del CAS Ucraina nel periodo considerato (334 giorni/11 mesi e 48 posti massimi) a favore di “Fondazione Solidarietà Caritas ETS” è pari a € 526.592,60 di cui un rimborso massimo di € 469.737,60 per l’accoglienza (334 giorni * 48 posti massimi * € 29,30 *pro capite pro die*), € 40.080,00 per il *pocket money* (334 giorni * 48 posti massimi * € 2,50 *pro capite pro die*), € 275,00 per schede telefoniche (11 mesi * 5 nuovi arrivi massimi al mese * € 5,00 per nuovo arrivo), € 16.500,00 per kit di primo ingresso (11 mesi * 5 nuovi arrivi massimi al mese * € 300,00 per nuovo arrivo) e, comunque, secondo le specificazioni contenute nella scheda relativa ai CAS Ucraina, già approvata con determinazione dirigenziale n. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024
- l’importo massimo del rimborso per la gestione del CAS Ucraina nel periodo considerato (334 giorni/11 mesi) a favore de “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” è pari a € 264.973,80 di cui un rimborso massimo di € 234.868,80 per l’accoglienza (334 giorni * 24 posti massimi * € 29,30 *pro capite pro die*), € 20.040,00 per il *pocket money* (334 giorni * 24 posti massimi * € 2,50 *pro capite pro die*), € 165,00 per schede telefoniche (11 mesi * 3 nuovi arrivi massimi al mese * € 5,00 per nuovo arrivo), € 9.900,00 per kit di primo ingresso (11 mesi * 3 nuovi arrivi massimi al mese * € 300,00 per nuovo arrivo) e, comunque, secondo le specificazioni contenute nella scheda relativa ai CAS Ucraina;

PRECISATO CHE:

- l’Amministrazione verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione e, previa certificazione della spesa, procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge a seguito di emissione di nota di debito;
- a meri fini di tracciabilità, è stato assunto il seguente CIG sulla PCP: B565BD0351

CONSIDERATO, DUNQUE, NECESSARIO:

- assumere il seguente accertamento di entrata, sulla base dell'accordo di collaborazione per la gestione dei CAS Ucraina ex art. 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze:
 - accertamento di entrata sul capitolo E 10503 dell'esercizio 2025 per un importo complessivo di € 791.566,40 proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985) e impegno generico di spesa sul capitolo U 42117 dell'esercizio 2025 per un pari importo;
- assumere sull'impegno generico di cui al punto precedente i seguenti sub-impegni:
 - impegno di spesa a favore di Fondazione Solidarietà Caritas ETS (CB: 901) € 526.592,60 esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 ed escluso IVA ex art. 15 d.PR 633/1972;
 - impegno di spesa a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) € 264.973,80 esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 ed escluso IVA ex art. 15 d.PR 633/1972;

PRECISATO CHE gli atti della presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”);

VISTI:

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- l'art. 12 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del terzo settore”);
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- art. 2 comma 1 lett. e) D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2000 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

VISTI, ALTRESÌ:

- lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00004;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 24/10/2011, da ultimo integrato e modificato con deliberazione n. 27 del

31/01/2023;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate,

- 1) di confermare la scheda progettuale relativa al CAS Ucraina, allegata alla presente, quale parte integrante del progetto di prima accoglienza denominato “Gestione centri di accoglienza straordinaria – Accordi ex art. 15 L. 241/1990 Comune di Firenze – Prefettura UTG di Firenze”, previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024;
- 2) di disporre di stipulare la convenzione attuativa, secondo lo schema previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024, relativa alla gestione dei CAS Ucraina con gli enti del terzo settore “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” e “Fondazione Solidarietà Caritas ETS” per il periodo dal 1/02/2025 al 31/12/2025, secondo le specificazioni contenute nella scheda relativa a tale CAS di cui al precedente 1);
- 3) di assumere, al fine di cui al precedente punto 2), il seguente accertamento di entrata, sulla base dell’accordo di collaborazione per la gestione dei CAS Ucraina ex art. 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, nonché impegno generico di spesa:
 - accertamento di entrata sul capitolo E 10503 dell’esercizio 2025 per un importo di € 791.566,40 proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985) e impegno generico di spesa sul capitolo U 42117 dell’esercizio 2025 per un pari importo;
- 4) di assumere sull’impegno generico di cui al precedente punto 3) i seguenti sub-impegni:
 - impegno di spesa a favore di Fondazione Solidarietà Caritas ETS (CB: 901) € 526.592,60 esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 ed escluso IVA ex art. 15 d.PR 633/1972;
 - impegno di spesa a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) € 264.973,80 esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 ed escluso IVA ex art. 15 d.PR 633/1972;
- 5) di dare atto che, a mere fini di trasparenza e tracciabilità, relativamente alla stipula della convenzione attuativa di cui al punto 2) è stato assunto il seguente CIG sulla PCP: B565BD0351
- 6) di dare atto il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	42117		2025/2828		€ 0,00	-
2)	U	2025	42117		2025/2828	1	€ 526.592,60	901 - FONDAZIONE SOLIDARIETA'CARITAS - ETS
3)	U	2025	42117		2025/2828	2	€ 264.973,80	77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
4)	E	2025	10503		2025/695		€ 791.566,40	7985 - PREFETTURA DI FIRENZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.